

N° 85.514 di repertorio

N° 22.227 di raccolta

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI S.R.L.


REPUBBLICA ITALIANA

Il sedici febbraio duemiladieci in Portovenere, nella sala consiliare del palazzo comunale in via Garibaldi 9, alle ore ventuno e minuti venticinque.-

Avanti di me, Dr. Rosario Patané, Notaio in La Spezia, iscritto al ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di La Spezia e Massa, senza assistenza di testimoni, ai quali il comparente rinunzia col mio consenso, è presente il signor:

- BERTOCCHI ALDO, nato a La Spezia il 21 settembre 1950, domiciliato ove infra, il quale dichiara di agire in questo atto in rappresentanza della PORTO VENERE SERVIZI PORTUALI E TURISTICI - s.r.l., con sede in Portovenere, Molo Dondero, cap.soc. euro 10.000,00 int.vers., cod.fisc. e numero di iscrizione al registro delle imprese di La Spezia 00312920119, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società stessa, avente i poteri di firma per questo atto in forza del vigente statuto sociale.-

Detto comparente, della cui identità personale io notaio sono certo, mi dichiara che in questo luogo ed in questa ora si è riunita l'assemblea dei soci della società suddetta in seduta straordinaria per discutere e deliberare sull'ordine del giorno di cui appresso ed invita me notaio a far risultare dal presente verbale circa lo svolgimento della stessa, dando atto



in esso delle deliberazioni che la medesima andrà ad adottare.-

Al che aderendo, invito il comparente ad assumere, a norma di statuto, la presidenza dell'assemblea, della quale io notaio svolgo le funzioni di segretario.-

Il presidente constata:

- che l'assemblea é stata regolarmente convocata entro i termini e con l'osservanza degli obblighi dettati dallo statuto sociale;

- che del Consiglio di Amministrazione sono intervenuti esso stesso presidente nonchè del vice Presidente Bertirotti Augusto, nato a Bagnone il 5 giugno 1943, mentre risultano assenti i Consiglieri Sbrana Alessandro e Zignego Fabrizio, i quali hanno giustificato l'assenza.-

- che sono presenti, in proprio e per deleghe in atti della società, numero trentaquattro soci su un totale di numero centocinque soci iscritti nel libro soci ed aventi diritto a voto, giusta l'elenco nominativo dei soci stessi, che quì si allega sub "A"

Dichiara pertanto validamente costituita l'assemblea straordinaria dei soci della società suddetta ed atta a deliberare sul seguente ordine del giorno: Aumento del capitale sociale

Prende la parola il presidente il quale fa presente come, nel programmato sviluppo delle attività sociali, si renda necessario aumentare il capitale sociale dagli attuali euro



10.000,00.= a euro 100.000,00 utilizzando le riserve straordinarie disponibili; all'uopo dichiara che l'attuale capitale risulta interamente versato e che quindi nulla osta acchè ne venga deliberato l'aumento

Invita quindi l'assemblea a deliberare in merito e la stessa, alla unanimità per alzata di mano, con eccezione della Signora Crispi Anna Maria, anche per delega di Della Croce Piero e Misenti Salvatore, delibera di aumentare il capitale sociale dagli attuali euro 10.000,00 a euro 100.000,00, così come proposto dal presidente, con conseguente modifica del primo comma dell'art. 2.1 dello statuto, che resta soppresso e sostituito

dal seguente nuovo testo:

Il capitale sociale è fissato in euro 100,000,00 (centomila) ed è diviso in quote ai sensi dell'art. 2468 Codice Civile

Detto aumento di capitale viene ripartito fra i soci in proporzione alle quote di partecipazione possedute.-

A seguito delle modifiche come sopra apportate, il presidente mi consegna un nuovo testo dello statuto aggiornato, statuto che quì allego con la lettera "B", firmato come per legge, previa lettura dell'articolo modificato da me datane agli intervenuti e loro approvazione unanime.-

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il presidente dichiara sciolta l'adunanza essendo le ore ventuno e cinquantacinque.-


Questo atto, scritto parte da persona di mia fiducia e parte

di mia mano, da me letto al comparente che lo dichiara conforme alla volontà espressami, alle operazioni svoltesi ed a verità ed approva, occupa tre pagine e parte della quarta di un foglio di carta.-

F.to BERTOCCHI Aldo

F.to Notaio PATANE' Rosario

Sigillo



ASSEMBLEA DEL 16 FEBBRAIO 2009 PRESENZE E DELEGHE


	SOCI	FIRMA
1	AMBROSINI SIMONE	
2	ARATA DAVID SIMONE	
3	BARACCO ANNALISA	
4	BARACCO ANTONIO	
5	BARACCO CARLO	
6	BARACCO ETTORE	
7	BARACCO ILARIA	
8	BARACCO PIETRO	
9	BARBIERI MAURIZIO	
10	BASTRERI CORRADO	
11	BELLO ANDREA ANGELO	
12	BELLO ANGIOLINA	
13	BELLO ANTONIO GIULIO	
14	BELLO AUGUSTO	<i>Angelo Bello</i>
15	BELLO EMANUELE	
16	BELLO GIACOMO	
17	BELLO LUIGI	
18	BELLO MARIO	
19	BELLO TATIANA	
20	BERNARDI GIUSEPPE	<i>[Signature]</i>
	BRUNO VITTORIO	<i>[Signature]</i>
21	BERTIROTTI AUGUSTO	<i>[Signature]</i>
22	BERTIROTTI MARISA	<i>[Signature]</i>
23	BERTIROTTI PIETRO	<i>[Signature]</i>
24	BETTA ELISABETTA	
25	BIAGIONI LEONARDO	<i>D. Biagioni</i>
26	BORGHINI RENATO	
27	CANDIDA MICHELE	<i>[Signature]</i>
28	CANESE ALESSANDRO	
29	CANOSSA ROBERTA	
30	CANOSSA STEFANO	
31	CAPRINI BRUNO	
	CARASSALE	
32	FERDINANDO	
33	CARASSALE GIORGIO	<i>[Signature]</i>
34	CARPENA ROSA BIANCA	<i>[Signature]</i>

Alla presenza




35	CASARI PAOLA SIMONA	
36	CERCHI PAOLO	
37	CIUFFARDI CRISTINA	
38	COLUCCIA ANTONIO	<i>Coluccia</i>
39	COLUCCIA MARIA GRAZIA	<i>D Coluccia</i>
40	COLUCCIA SALVATORE	<i>D Coluccia</i>
41	CONSOLI GIAN CARLO	
42	CONSORZIO MAR INE YACHTING	
43	CORBANINI ANTONIO	
44	CRISPO ANNA MARIA	<i>Anna Maria Crispo</i>
45	CROCE BIANCA PORTO VENERE	<i>Dir. Croci Presidente</i>
46	DA POZZO SAURO	<i>Da Pozzo Sauro</i>
47	DAGA ANDREA	
48	DANI WANDA	
49	DELLA CROCE EMILIO	
50	DELLA CROCE PIERO	<i>D. Della Croce Piero</i>
51	FOTO TURANO	
52	GABBIANO S.C.R.L.	<i>D Gabbiani</i>
53	GHIORZI ELIA	<i>Dir. Ghiorzi</i>
54	GIANARDI AMEDEO	
55	GIANARDI CLAUDIO	
56	GIANARDI FRANCESCA	
57	GIANARDI MASSIMO	
58	GIANARDI VITTORIO	
59	IMMOBILIARE LIDO DI PORTO VENERE	<i>Immobiliare</i>
60	ISOLA GIANCARLO	
61	ISOLA MAURIZIO	
62	LAMIA MASSIMO	
63	LO SAVIO LAURA	<i>D. Lo Savio</i>
64	LOTTI DARIO	
65	MAMMI UMBERTO	
66	MANGHI ANTONIO TOMMASO	
67	MANNUCCI ORIETTA	
68	MARCHESE MAURO	

All. Bertoni



69	MATTI MARINO	<i>Matti</i>
70	MAZZOLINI GIUSEPPE	
71	MENTA LUCIANO	
72	MICHELINI PAOLA	<i>Paola Michelini</i>
73	MISENTI SALVATORE	<i>Salvatore Misenti</i>
74	MISENTI MARINA	
75	MORI ANNA MARIA	
76	NARDINI ALDO	
77	PACINI GERMANO	
78	PAPINI ALBERTO	
79	PAZZI BARBARA	<i>D. Pazzi</i>
80	PEGAZZANO ANGELO	<i>Angelo Pegazzano</i>
81	PESELLI FRANCESCA	
82	PEZZANI SOLANGE	
83	PISTOLESI ROBERTO	<i>D. Pistolesi</i>
84	RAGGHIANI NICLA	
85	RATTI GABRIELLA	
86	RAVILOLO MARIA	<i>D. Raviolo</i>
87	REGA BIANCA MARIA	
88	RICCI CORRADO	
89	SACCONI LUIGI	<i>D. Sacconi</i>
90	SALBE LUIGI	
91	SBRANA ALESSANDRO	<i>D. Sbrana</i>
92	SIMONY MARIO	
93	SINDACO SIG. MASSIMO NARDINI	<i>Massimo Nardini</i>
94	SPEZZINA ITTICOLTURA S.R.L.	
95	STANGHERLIN RINA	<i>D. Stangherlin</i>
96	STURLESE GIUSY	
97	TARTARINI CARLO	
98	TRAVERSO GIOVANNI	
99	TRAVERSO PIETRO	
	TRAVERSO TERZANO FRANCO	
100	FRANCO	
101	VALDETTARO ANGELA	<i>Angela Valdetaro</i>
102	VANNINI LINDA	<i>D. Vannini</i>
103	VELA GIOVANE S.R.L.	
104	VENERE S.R.L.	
105	ZIGNEGO SILVIO	<i>D. Zignego</i>

Alto Bertoni



Porto Venere Servizi Portuali e Turistici S.r.l.

Molo Dondero 8 - Porto Venere

=====

STATUTO

1 - DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

1.1. - DENOMINAZIONE

E' costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione sociale "Porto Venere Servizi Portuali e Turistici

S.r.l."

1.2. SEDE

La società ha sede legale in Porto Venere (SP).

La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo dello stesso comune con semplice decisione del Consiglio di Amministrazione che è abilitato alle dichiarazioni conseguenti all'ufficio del Registro delle imprese.

Potranno essere istituite o soppresse, sia in Italia che all'estero, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Il domicilio dei soci, per i rapporti con la società, è quello risultante dal libro soci, tenuto conto delle variazioni successive.

1.3 - OGGETTO SOCIALE

La società ha per oggetto la promozione del territorio e lo sviluppo del marketing territoriale del Comune di Porto Vene-

re, la gestione diretta di porti turistici, la gestione di spiagge, stabilimenti balneari, spiagge libere attrezzate, strutture e dimore storiche; la realizzazione di porti turistici, punti di approdo e di ormeggio e di altri servizi alla nautica ed alla balneazione.

La realizzazione di servizi terrestri e marittimi nell'ambito del comune di Porto Venere e della Provincia della Spezia.

La gestione di strutture e di servizi pubblici locali comunali in affidamento diretto.

Essa potrà inoltre conseguire la titolarità di concessioni demaniali marittime e terrestri.

La realizzazione e la gestione di pubblici esercizi, strutture ricettive e ricreative poste in beni o aree in concessione o affidati al Comune, eventualmente anche tramite affidamento a terzi della gestione.

La società potrà assumere partecipazioni sociali sia in Italia che all'estero a scopo di stabile investimento e non di collocamento a condizione che la misura e l'oggetto della partecipazione non modificano sostanzialmente l'oggetto determinato dallo statuto.

La società potrà porre in essere qualsiasi attività affine, connessa o strumentale al raggiungimento dell'oggetto sociale compiendo tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie utili od opportune per favorire lo sviluppo e l'estensione della società.



1.4 - DURATA

la durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2030 e potrà essere prorogata per decisione dell'assemblea dei soci.

In difetto sarà prorogata a tempo indeterminato, fatto salvo in tal caso il diritto di recesso dei soci in qualsiasi momento con preavviso di dodici mesi.

La società verrà sciolta anticipatamente per il verificarsi di una delle cause previste dall'art. 2484 Codice Civile.

2 - CAPITALE SOCIALE E QUOTE

2.1 - Capitale

Il capitale sociale è fissato in Euro 100.000,00 (centomila) ed è diviso in quote ai sensi dell'art. 2468 Codice civile.

Per acquisire la qualità di socio occorre avere posto la residenza o la sede legale nel territorio del Comune di Porto Venere almeno due anni prima della data di sottoscrizione della partecipazione sociale.

La responsabilità dei soci è limitata alle quote di capitale sottoscritte. Il socio unico diventa responsabile illimitatamente quando non ha versato l'intero ammontare dei conferimenti o fino a quando non sia attuata la pubblicità prescritta dall'art. 2470 Codice civile.

Le quote di capitale assegnate ai soci per le prestazioni d'opera o di servizi a favore della società devono essere garantite da una polizza di assicurazione o da una fideiussione bancaria o dal versamento a titolo di cauzione del corrispon-

dente importo in denaro.

La società potrà rilasciare certificati di quota con solo valore probatorio o documentale.

2.2. - TITOLI DI DEBITO

La società potrà emettere titoli di debito per un importo non superiore al doppio dei mezzi propri risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

I titoli di debito garantiti da ipoteca di primo grado non oltre i due terzi del valore degli immobili di proprietà sono esclusi dal limite e dal calcolo del limite.

La decisione di emettere titoli di debito deve essere presa dall'assemblea dei soci che stabilirà le modalità di emissione; tali modalità potranno essere modificate successivamente solo con il consenso della maggioranza per quote dei possessori dei titoli. I titoli emessi possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali che, in caso di successiva circolazione, rispondono dell'insolvenza della società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali ovvero soci della società medesima.

I titoli di debito non potranno essere imputati a capitale.

La decisione di emissione dei titoli di debito deve essere iscritta nel Registro delle imprese.

2.3 - VARIAZIONI DEL CAPITALE/RECESSO/ESCLUSIONE

Il capitale sociale può essere aumentato con delibera dell'as-



assemblea dei soci, la quale può delegare al Consiglio di Amministrazione i poteri necessari per realizzarlo determinandone i limiti e le modalità di esercizio.

La decisione di aumentare il capitale non può essere attuata fino a quando non sono stati integralmente eseguiti i conferimenti.

Sull'aumento di capitale con conferimento in denaro, i soci avranno un diritto di opzione in proporzione alle loro quote di partecipazione da esercitare entro trenta giorni dalla delibera dei soci.

Nel caso di rinuncia del diritto di opzione, lo stesso si consolida nei soci che intendono esercitare tale diritto in proporzione delle loro quote di partecipazione.

Negli aumenti di capitale con esclusione del diritto di opzione e nei casi di rinuncia anche parziale al diritto di opzione, e/o mancato collocamento anche parziale dei diritti di opzione il valore di emissione delle nuove quote non potrà essere inferiore al valore di mercato.

L'esclusione del diritto di opzione non è consentita nell'ipotesi di aumento del capitale sociale resosi necessario a seguito di una sua diminuzione per perdite e per il ripianamento delle perdite eccedenti il capitale.

Nel caso di recesso, ai sensi dell'art. 2473 Codice civile, il rimborso delle quote da parte della società dovrà essere effettuato al prezzo determinato con i criteri di cui al comma


precedente. In caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Presidente del Tribunale della Spezia.

Il rimborso dovrà avvenire in ipotesi graduata per successione mediante l'acquisto proporzionale delle quote da parte degli altri soci, da un terzo - avente i requisiti di cui al secondo comma dell'articolo 2.1 - previo gradimento espresso dall'assemblea dei soci, per riduzione del capitale sociale.

Il diritto di recesso è esercitato dai soci che non hanno concorso alle deliberazioni che lo determinano, con preavviso di dodici mesi mediante lettera raccomandata che deve pervenire alla società quindici giorni dall'iscrizione nel Registro delle imprese della delibera che lo legittima, con l'indicazione delle generalità di socio recente, della quota di partecipazione per la quale il diritto di recesso viene esercitato oppure, se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

Il diritto di recesso può essere esercitato nei seguenti casi:

- cambiamento dell'oggetto sociale o del tipo di società
- fusione o scissione;
- la proroga del termine di durata della società e se la durata della società diventa a tempo indeterminato;
- negli aumenti di capitale in denaro con offerta di partecipazioni a terzi;



- nel caso di modifiche di diritti ai attribuiti ai soci riguardanti l'amministrazione della società o la distribuzione degli utili;

- la revoca dello stato di liquidazione;

- l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dallo statuto;

- l'introduzione o la rimozione di vincoli alla alla circolazione delle partecipazioni;

- nei di rinuncia al diritto di opzione sugli aumenti di capitale sociale resisi necessari a seguito di una diminuzione per perdite e di rinuncia ai versamenti per il ripianamento delle perdite eccedenti il capitale;

- Il recesso non può essere esercitato e se già esercitato è privo di efficacia se la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

L'esclusione del socio, ai sensi dell'art. 2473-bis Codice civile non potrà essere effettuata mediante riduzione del capitale sociale. Il rimborso dovrà avvenire in ipotesi graduata per successione mediante l'acquisto proporzionale della quota di partecipazione da parte degli altri soci oppure da un terzo previo gradimento espresso dall'assemblea dei soci. Il rimborso dovrà essere effettuato al prezzo determinato con i criteri previsti per il caso di recesso.

L'assemblea dei soci potrà escludere i soci nei seguenti casi considerati di giusta causa:

il venir meno, per qualsiasi motivo, delle opere e dei servizi conferiti e/o della garanzia prestata;

- il socio che sia dichiarato fallito, interdetto inabilitato.

2.4 - Versamenti e finanziamenti dei soci

I soci, d'accordo con il consiglio di Amministrazione, possono provvedere al fabbisogno finanziario della società mediante versamenti fatti sotto qualsiasi forma quali versamenti in conto futuri aumenti di capitale, in conto capitale, senza diritto alla retribuzione delle somme versate, a copertura delle perdite.

I finanziamenti potranno essere effettuati dai soci a favore della società esclusivamente nel rispetto della normativa per le trasparenza bancaria in materia.

Il rimborso dei finanziamenti dei soci fatti a favore della società in conseguenza del rapporto sociale è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori.

2.5 - Quote

Le quote sono nominative e conferiscono ai loro possessori i diritti sociali in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

Nel caso di comproprietà di una partecipazione di diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune.

Ciascun socio privato non potrà possedere una quota di capitale sociale superiore all'uno per cento.

Il Comune di Porto Venere non potrà avere una partecipazione inferiore al 51% (cinquantuno per cento) delle quote sociali.

2.6 - Trasferimento delle quote

Le quote sono trasferibili per atto tra vivi con le limitazioni e le modalità che seguono:

Il trasferimento è in ogni caso possibile soltanto a favore di persone fisiche e giuridiche che abbiano la propria residenza o sede nell'ambito del Comune di Porto Venere da almeno due anni.

Fermo restando l'osservanza da parte del Comune di Porto Venere, delle procedure di legge ai fini della dismissione della propria partecipazione sociale, in ogni caso in cui un altro socio intenda trasferire a terzi le proprie quote per atto tra vivi spetta al Comune stesso il diritto di prelazione.

In tal caso il socio che intenda disporre della propria quota, dovrà darne comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento (indicando il prezzo, le condizioni di vendita e il nominativo del potenziale acquirente) al Comune di Porto Venere; ugualmente dovrà effettuare la comunicazione nel caso voglia costituirlo in garanzia o costituire su di essa un diritto reale. Il nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra, manifestare la volontà di rendersi acquirente della quota oggetto di trasferimento. La scadenza del termine, nel silenzio del Comune, comporta la rinuncia dello stesso a far valere i propri diritti

nell'acquisto della quota cedenda.

In caso di mancato esercizio del diritto di prelazione da parte del comune di Porto Venere, colui che intende alienare le proprie quote e costituire su di esse un diritto frazionario potrà farlo liberamente.

Il terzo che si renda acquirente delle quote ovvero il diritto frazionario su di esse. In tutti i casi dovrà ottenere il gradimento del Consiglio di Amministrazione:

Il gradimento potrà essere rifiutato, ad esempio nel caso in cui l'acquirente delle quote ovvero il titolare del diritto frazionario svolga direttamente o indirettamente un'attività concorrente con quella della società.

In ogni caso le quote non potranno essere trasferite, nè sulle stesse potranno costituirsi garanzie o diritti reali di godimento, prima del decorso di due anni dal loro acquisto.

Con il termine "trasferire" si intende qualsiasi negozio giuridico, anche a titolo gratuito, quali: vendita, vendita in blocco, donazione, successione, permuta, conferimento di società, fusione, scissione o liquidazione delle società partecipanti, in forza del quale si consegue in via diretta, tramite la cessione della partecipazione di controllo nelle società partecipanti, il risultato del trasferimento a terzi della proprietà o nuda proprietà o di diritti quali pegni, usufrutto od altro sulle quote o diritti di opzione.

2.7 - Vincoli sulle quote



La partecipazione può formare solo oggetto di sequestro.

Nel caso di sequestro della partecipazione il diritto di voto è esercitato dal custode.

Il diritto agli utili e il diritto di opzione spettano al socio.

Gli amministratori devono annotare i vincoli nel libro soci.

1 - ASSEMBLEA DEI SOCI

3.1 - Competenze dell'assemblea

Sono di esclusiva competenza dell'assemblea l'approvazione del bilancio, la distribuzione degli utili, la copertura delle perdite, le modificazioni dello statuto, l'emissione di titoli di debito l'autorizzazione preventiva al Consiglio di Amministrazione per gli atti previsti dallo statuto e ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

3.2 - Convocazione dell'Assemblea

L'assemblea dei soci è convocata dall'Organo amministrativo anche fuori della sede della società, nell'ambito territoriale Del Comune di Porto Venere, con lettera raccomandata spedita al domicilio dei soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Il telefax o la posta elettronica possono sostituire la lettera raccomandata purché assicurino la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare.

Nella convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro 180 giorni alla chiusura dell'esercizio sociale se la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedano particolari esigenze derivanti dalla struttura e dall'oggetto della società.

L'assemblea dei soci è validamente costituita anche nel caso non siano rispettate le formalità suddette purché sia rappresentato l'intero capitale sociale e siano presenti o informati della riunione tutti gli amministratori e il revisore o il collegio sindacale, ove nominati, e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.

Gli amministratori devono convocare senza indugio l'assemblea per deliberare sugli argomenti proposti da trattare quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentano il decimo del capitale sociale.

La convocazione dei soci non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea deve deliberare su proposta degli amministratori.

3.3 - Partecipazione all'assemblea

Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci cui spetta il diritto di voto.

Il socio può farsi rappresentare in assemblea esclusivamente da un socio appositamente delegato. Il delegato non potrà ave-



re più di cinque deleghe.

La regolarità della delega sarà accertata dal Presidente dell'assemblea.

Gli eventuali patti parasociali devono essere comunicati alla società e dichiarati in assemblea a scopo informativo.

3.4 - Presidenza dell'assemblea

L'assemblea dei soci è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione o, in casi di sua assenza o impedimento, dall'Amministratore Delegato.

Il presidente ha pieni poteri per accertare il diritto dei soci a partecipare all'assemblea, in proprio o per delega, per constatare se essa sia regolarmente costituita e possa deliberare, per stabilire le modalità di votazione, per regolare la discussione sugli argomenti all'ordine del giorno.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario nominati dall'assemblea. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta, le dichiarazioni dei soci.

3.5 - Deliberazioni delle assemblee

Le deliberazioni dell'assemblea dei soci sono valide se prese con il consenso di tanti soci che rappresentino il 51% delle partecipazioni sociali.

Le delibere che comportano modifiche all'atto costitutivo, allo statuto, quelle che decidono il numero del consiglio di amministrazione ed il compenso degli amministratori, sono valide

se prese con il consenso di tanti soci che rappresentino il 60% delle partecipazioni sociali.

3.6 - Impugnazione delle decisioni dei soci

L'impugnazione delle decisioni dei soci che non sono prese in conformità della legge o dell'atto costitutivo può essere proposta dai soci che non vi hanno consentito, da ciascun amministratore e dal collegio sindacale nel termine di tre mesi dalla trascrizione delle decisioni nel libro delle decisioni dei soci. Possono essere impugnate senza limiti di tempo le deliberazioni che modificano l'oggetto sociale prevedendo attività impossibili o illecite.

La trascrizione nel libro delle decisioni dei soci deve essere fatta tempestivamente e comunque non oltre tre giorni dalla data in cui sono state adottate.

Qualora possano recare danno sono impugnabili le decisioni assunte con la partecipazione dei soci che hanno per conto proprio o di terzi un interesse in conflitto con quello della società.

4 - L'ORGANO AMMINISTRATIVO

4.1 - Consiglio di amministrazione

La società è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da tre a sette membri. In occasione del rinnovo delle cariche sociali l'Assemblea determina preliminarmente il numero dei membri. I membri del Consiglio di Amministrazione sono nominati in Assemblea.



Il comune di Porto Venere può esprimere in Assemblea un numero di preferenze pari alla metà più uno dei consiglieri.

I soci, con esclusione del Comune di Porto Venere, esprimono preferenze pari al numero dei rimanenti consiglieri da eleggere.

Non possono essere nominati amministratori le persone giuridiche, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione dai pubblici uffici, le persone che esercitano attività in concorrenza o in conflitto di interessi con quella della società.

Il Consiglio di Amministrazione nomina il presidente e l'amministratore delegato tra i consiglieri eletti dal Comune di Porto Venere. Le cariche possono essere cumulate nella persona del medesimo consigliere.

Il Consiglio di Amministrazione nomina il Vice Presidente tra i consiglieri eletti dall'assemblea.

I soci dipendenti della società possono essere nominati amministratori, ma non possono avere deleghe di poteri. Il Consiglio di Amministrazioni dura in carica tre anni.

Alla costituzione di una nuova amministrazione seguente alla scadenza del mandato elettorale, il sindaco può confermare, modificare, rinnovare o revocare i consiglieri di nomina comunale entro tre mesi dalla data delle elezioni. Trascorso tale periodo i consiglieri in carica eletti dal sindaco si intendono confermati sino alla data naturale di scadenza del mandato.

4.2 - Decadenza del Consiglio

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, il Consiglio provvede alla loro temporanea sostituzione. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prima assemblea dei soci che provvederà alla sostituzione definitiva. Gli amministratori nominati dall'assemblea dei soci durano in carica per il tempo per il quale sarebbero dovuti rimanervi gli amministratori da essi sostituiti. Gli amministratori possono essere revocati solo per giusta causa.

4.3 - Riunioni e deliberazioni del Consiglio

Il consiglio di amministrazione si riunisce nel luogo indicato dal Presidente, tutte le volte che lo stesso lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri. Non sono richieste particolari formalità per la convocazione del consiglio di amministrazione.

Le riunioni del Consiglio di amministrazione, qualora il presidente ne accerti la necessità, possono essere validamente tenute in video conferenza o in audio conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra detto venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione del Con-

siglio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, ove richiesto.

L'amministratore in conflitto di interessi deve darne notizia agli altri amministratori.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi membri.

Qualora il numero dei consiglieri fosse pari, in caso di parità di voti prevarrà il voto del Presidente del consiglio di amministrazione. Tale prerogativa non si estende al vice presidente che presiede in consiglio di amministrazione in caso di assenza o impedimento del presidente in carica.

4.4 - Poteri del Consiglio

Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società, essendo ad essa demandata in modo esclusivo la responsabilità della gestione dell'impresa e di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale, esclusi quelli che per legge o per statuto sono inderogabilmente riservati all'assemblea dei soci. Il consiglio di amministrazione può delegare in tutto o in parte le sue funzioni al presidente e ad un amministratore delegato con esclusione soltanto di quelle funzioni che per espressa disposizione di legge, di statuto o di delibere assembleari non possono essere oggetto di delega.

Il consiglio di amministrazione può sempre impartire direttive

agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega. Ciascun amministratore può chiedere agli organi delegati che siano fornite al consiglio informazioni relative alla gestione della società.

Il consiglio di amministrazione può conferire a uno o più consiglieri specifici incarichi di studio su singoli settori di attività.

4.5 - Impugnazione delle delibere del Consiglio di Amministrazione

Le decisioni adottate dal Consiglio di Amministrazione con il voto determinante di un Amministratore in conflitto di interessi con la società possono essere impugnate entro tre mesi dagli amministratori assenti o dissenzienti e ove esistenti dagli organi di controllo. Sono salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.

4.6 - Poteri di rappresentanza

La firma e la rappresentanza sociale di fronte ai terzi ed in giudizio spettano al Presidente e all'Amministratore delegato nell'ambito delle deleghe, con firma singola e disgiunta e pieni poteri, per gli atti conseguenti a quelli che devono essere preventivamente autorizzati dall'assemblea dei soci occorre la firma del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

4.7 - Compenso al Consiglio

Il compenso annuale all'Organo amministrativo è determinato



dall'Assemblea dei soci al momento della nomina; le modalità di ripartizione vengono determinate dal Consiglio. Anche la remunerazione degli amministratori investiti di particolari incarichi è stabilita dall'assemblea dei soci.

4.8 - Direttori Generali

Il Consiglio di Amministrazione può nominare direttori generali, scegliendoli anche fra persone estranee alla società e determinandone i poteri anche di rappresentanza ed il compenso.

Le disposizioni che regolano la responsabilità degli amministratori si applicano anche ai direttori generali.

5 - CONTROLLO SOCIALE

5.1 - Controllo dei soci

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto ad avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

5.2 - Controllo legale dei conti

L'assemblea dei soci potrà nominare un Revisore dei Conti o, se lo riterrà opportuno, il Collegio sindacale, anche con compiti di revisione contabile, composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti, i quali dureranno in carica tre esercizi e scadranno alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Il Comune di Porto Venere nominerà due membri effettivi e un membro supplente.

I soci, con esclusione del Comune di Porto Venere, nominano un membro effettivo e un membro supplente.

L'assemblea nomina il Revisore dei Conti.

Il Sindaco del Comune di Porto Venere nomina il Presidente del Collegio Sindacale e fisserà la retribuzione dei membri.

Il controllo del revisore o del Collegio sindacale è limitato al controllo legale dei conti e non è richiesto il controllo di gestione.

La nomina del collegio sindacale è obbligatoria se ricorrono i casi di cui all'art. 2477 comma 2° e 3° del codice civile; in tali casi per la determinazione dei poteri del collegio sindacale si applicano le norme in tema di società per azioni.

6 - BILANCIO ED UTILI

6.1 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale si chiude il trentuno dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio a norma di legge.

Il bilancio approvato dall'assemblea dei soci deve essere depositato nel registro delle imprese entro trenta giorni dall'approvazione insieme con l'elenco dei soci e degli altri titolari di diritto sulle partecipazioni.

6.2 - Utili

Gli utili netti, dedotta la parte da destinare alla riserva

legale, saranno distribuiti, salvo diversa deliberazione dell'assemblea. La distribuzione sarà in proporzione come all'articolo 2.5.

L'assemblea dei soci può decidere la distribuzione di somme prelevate dalle riserve disponibili indicando le poste utilizzate. Non possono essere distribuiti utili se non dopo la copertura delle perdite riportate a nuovo e/o il ripristino dei limiti di capitale per i titoli di debito in circolazione.

Se si verifica una perdita del capitale sociale non può farsi luogo a distribuzione degli utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente.

Ai sensi dell'art. 2468 comma 3 cod.civ. i diritti sulla distribuzione degli utili vengono attribuiti in proporzione delle quote possedute, nel caso l'assemblea ne deliberi la distribuzione. Il pagamento degli utili sarà effettuato, presso la sede sociale, nel termine che sarà fissato dal consiglio di amministrazione.

Nel caso di perdite che comportino la riduzione di oltre un terzo del capitale sociale, i soci dovranno essere convocati in assemblea senza indugio per deliberare in merito.

7 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

7.1 - Scioglimento

Addivenendosi, in qualsiasi tempo e per qualunque causa, allo scioglimento della società l'assemblea dei soci determinerà le modalità della liquidazione, nominando uno o più liquidatori,

con le funzioni ed i poteri previsti dalla legge, secondo le modalità di nomina del consiglio di amministrazione.

La nomina dei liquidatori mette fine alle funzioni degli amministratori.

L'assemblea dei soci può revocare o sostituire i liquidatori ed estendere o restringere i loro poteri. Il mandato dei liquidatori, salvo diversa stipulazione, è per tutta la durata della liquidazione.

I liquidatori hanno congiuntamente i poteri di realizzare alle condizioni che riterranno opportune tutto l'attivo della società e di estinguere il passivo.


Nel corso della liquidazione le assemblee dei soci sono riunite a cura dei liquidatori o su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno il 20% del capitale sociale.

I liquidatori hanno congiuntamente il potere di rappresentare la società di fronte ai terzi, le amministrazioni pubbliche e private, come di agire in giudizio davanti a tutte le giurisdizioni sia come attori che come convenuti.

8 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

8.1 - Clausola arbitrale

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra la società ed i singoli soci, ovvero tra i soci medesimi, nonché tra la società e gli eredi di un socio defunto o tra questi ultimi e gli altri soci, e che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al contratto sociale, saranno deferite al giudizio di



un collegio arbitrale; detto collegio sarà composto da tre arbitri nominati dal Presidente del Tribunale della Spezia.

Gli arbitri decideranno in via rituale, secondo diritto ed a maggioranza. Sede del procedimento arbitrale sopra disciplinato sarà La Spezia.

9 - VARIE

9.1 Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto espressamente nel presente statuto, si fa riferimento alle vigenti norme di legge.

F.to BEROCCHI Aldo

F.to Notaio PATANE' Rosario

Sigillo

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE,
FIRMATO COME PER LEGGE CHE SI
RILASCIATA DAL NOTAIO ROSARIO
PATANE IN FOGLI *selici*

Pag. 1/1 consecuti
de Spezia, 26 febbraio 2010

